


FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

DECISIONE

PROCEDIMENTO N.25S/2017 a carico di Marco Siter

PREMESSO CHE

- il rapporto informativo del Direttore e Segretario Sportivo del Circolo Feudo d'Asti signor Andrea Lanza in data 7 luglio 2017, in occasione dello svolgimento della gara "ACI Golf" presso il Circolo Feudo d'Asti, dava conto di segnalazioni intercorse per il tramite del signor Massimo Colognola, responsabile nazionale del circuito ACI Golf, da parte del signor Franco Mantovani – partecipante alla gara – in merito al comportamento dei suoi compagni di flight;
- le acquisite dichiarazioni del signor Andrea Milani (componente il flight e marcatore del signor Siter) riportavano che alla buca numero 7, nella gara "ACI Golf", svoltasi il 1° luglio 2017 presso il Circolo Feudo d'Asti, il signor Marco Siter – giunto in green e convinto di avere terminato i colpi – alzava di pochi centimetri la propria palla e, richiamato dal medesimo Milani, immediatamente la riposizionava, in quanto detta gara era in formula Medal;
- il punteggio riportato nello score del signor Siter non registrava peraltro la penalità da comminarsi al giocatore per avere alzato la propria palla senza marcarla, e né il giocatore né il marcatore provvedevano alla corretta indicazione;
- il signor Siter ammetteva con propria dichiarazione il fatto;
- le risultanze fattuali sono da considerarsi pienamente provate, alla luce della dichiarazione pienamente ammissiva del signor Siter e delle dichiarazioni del suo marcatore;
- ritenuta quindi la piena attendibilità delle informazioni e delle prove ricevute, sufficienti per la valutazione della responsabilità del giocatore Marco Siter, il Giudice Sportivo contestava al signor Marco Siter la commissione di illecito



- sportivo doloso, consistito nella mancata registrazione della penalità conseguita sul campo al risultato riportato nello score alla buca 7, nella gara “ACI Golf”, svoltasi il 1° luglio 2017 presso il Circolo Feudo d’Asti, con ciò violando l’articolo 2 numero 2 paragrafo 1) del Regolamento di Giustizia;
- la data per la decisione nel procedimento veniva fissata al 3 agosto 2017;
 - il signor Siter depositava breve memoria difensiva e chiedeva di essere ascoltato dal Giudice; detto incombenza veniva espletato in data 31 luglio 2017, ed il signor Siter, mostrandosi aperto e pienamente collaborativo esponeva di avere completamente dimenticato l’episodio e quindi la registrazione della conseguente penalità, affermando di ben comprendere la propria responsabilità, pur tenendo a ribadire la propria non volontarietà nell’accaduto, da attribuirsi a disattenzione e incuria;
 - il signor Siter inoltre forniva al giudice elementi e circostanze che – complessivamente valutati – possono consentire al giudicante la valutazione dell’elemento psicologico dell’agente a titolo di colpa, seppur grave, considerato che il signor Siter è giocatore molto abile ed esperto.


P.Q.M.

Il sottoscritto Giudice Sportivo Territoriale avvocato Renato Martorelli,
visti gli atti e documenti versati in giudizio, letta la memoria difensiva dell’incolpato, sentito il signor Siter ed esaminate le fonti di prova offerte dalla difesa,

RITENUTO

che emerga in tutta evidenza la non corretta tenuta dello score, consistita nell’aver riportato alla buca 7 – nella gara “ACI Golf” del 7 luglio 2017 presso il Circolo Feudo d’Asti – un risultato inferiore a quello attinto sul campo perché non comprensivo della penalità attinta in gara, per cui il fatto può ritenersi compiutamente provato;

che il signor Siter ha fornito elementi ed indizi tali da poter integrare il convincimento del giudicante in punto colposità dell’azione, pur dovendosi



considerare il grado di colpa quale grave, in virtù dell'esperienza ed abilità di gioco dell'incolpato;

che il giocatore sia in ogni caso, indipendentemente dall'elemento psicologico e dalle circostanze di tempo e luogo, responsabile della corretta e diligente tenuta del proprio score di gara;

DECIDE E DISPONE

la sanzione della squalifica temporanea per mesi 9 (nove) consistente nella perdita per tale periodo del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG nei confronti del tesserato signor Marco Siter.

Così deciso in Torino, 3 agosto 2017

Il Giudice Sportivo Territoriale

Renato Martorelli

